



SICUREZZA SUL LAVORO

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Comunicato)

Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali per le quali e' obbligatoria la denuncia (ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124, art. 139)
(G.U. 1 aprile 2010, n. 76- Suppl. Straordinario n. 66)

MESSA IN SERVIZIO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (Dopo modifiche sostanziali)

Cambio della destinazione d'uso di apparecchi di sollevamento, originariamente non soggetti a denuncia ISPEL in quanto facenti parte integrante dell'attrezzatura di produzione.

Se a seguito di modifiche degli impianti gli apparecchi vengono resi completamente indipendenti ed utilizzati come apparecchi di sollevamento, si configura la modalit  di messa in servizio di apparecchi che hanno subito una sostanziale modifica.

Con l'entrata in vigore della Direttiva Macchine gli stati membri non possono subordinare la commercializzazione prima e la messa in servizio poi di apparecchi di sollevamento ad atti omologativi autorizzativi.

L'unica condizione prevista   che siano accompagnati dalla dichiarazione CE di conformit  e siano forniti di marcatura CE; con la dichiarazione e con la marcatura il fabbricante attesta che la macchina da lui prodotta   rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine.

  responsabilit  del fabbricante che gli apparecchi di sollevamento siano atti a essere montati e smontati, a funzionare, ad essere regolati ed a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone.

La rispondenza degli apparecchi di sollevamento ai contenuti della Direttiva viene dichiarata dal costruttore con la dichiarazione di conformit  e con la apposizione della marcatura CE.

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

L'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali, per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo 139, D.P.R. 1124/65, e s.m.i.   stato pubblicato sulla G.U. 01/04/2010, n. 76 - Suppl. Straordinario n. 66.

TECNICO RESPONSABILE PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA. COMUNICAZIONE ANNUALE

Scade il termine entro il quale i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonn. Di petrolio per tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico (gi  delle Attivit  produttive) il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager). La mancata comunicazione esclude i soggetti obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991, e, a far data dall'entrata in vigore del cos  detto "Nuovo testo Unico sull'edilizia" (D.P.R. n. 380/2001), comporta la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5164,57 e non superiore ad euro 51.645,70.

(art. 19, c. 1, legge n. 9/1991; art. 132, c. 8, D.P.R. n. 380/2001)

SOGGETTI: soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio, per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonn. Di petrolio per tutti gli altri settori

PERIODICITA': annuale

PROSSIMA SCADENZA: 30 aprile 2011

Prevenzione incendi

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: NO AL PARERE DI CONFORMITA' SE NON SI MODIFICA IL RISCHIO INCENDIO

Nota n. 5158 del 26 marzo 2010

La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato, con una Nota del 26 marzo scorso, una guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici. Il lavoro redatto da un gruppo di esperti del settore elettrico e approvato dal C.C.T.S. (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi) riguarda l'installazione di impianti nelle attivit  soggette al controllo dei vigili del fuoco. Nel campo di applicazione si fa riferimento ad impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua non superiore a 1500V. Nella Nota si precisa che la semplice installazione di un impianto fotovoltaico non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformit  qualora non modifichi il rischio incendio mentre in caso di modifica, valutata con aumento



del rischio incendio ovvero di modifica delle misure di prevenzione e/o protezione occorrerà effettuare l'aggiornamento della valutazione del rischio, prevista dal D.M. 04 maggio 1998, e la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità.

ANACI/DVR E AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Valutare i rischi cui possono risultare esposti i lavoratori dipendenti di un condominio, senza però redigere il relativo documento di valutazione (Dvr), è in effetti una dinamica paradossale con cui gli amministratori sono chiamati a confrontarsi. Il consiglio per gli operatori, che viene dal Centro studi nazionale dell'Anaci (Associazione nazionale amministratori di condominio) è quello di portare la valutazione dei rischi in sede di assemblea, e sottoporre al voto l'affidamento dell'incarico di stesura del Dvr a un tecnico specializzato. Se poi l'assemblea mostrasse intendimento contrario, aggiungono all'Anaci, è nell'interesse dell'amministratore far mettere a verbale l'esito negativo della consultazione. (Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24Ore, Norme e Tributi, del 10 maggio 2010, pag. 8 – sintesi redazionale)

IMPRESSE EDILI E SISTRI

QUESITO:

come devono comportarsi le ditte edili in merito agli adempimenti SISTRI?

RISPOSTA:

Tenuti all'obbligo di iscrizione al SISTRI sono le categorie di soggetti indicate all'art. 1, c. 1 (e 2 limitatamente alla Campania) del D.M. 17 dicembre 2009, ovvero: i produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 - con piu' di cinquanta dipendenti; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lett. c), d) e g) (attività industriali, artigianali o del down stream), del medesimo D.lgs. n. 152/2006 con piu' di cinquanta dipendenti; i commercianti e gli intermediari del settore rifiuti; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; le imprese di cui all'art. 212, c. 5, D.lgs. n. 152/2006 (soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali) che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; i soggetti di cui all'art. 5, c. 10, medesimo D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale); le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 (trasporto di rifiuti autoprodotti) - che hanno fino a cinquanta dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), D.lgs. n. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Quanto sopra premesso l'azienda sarà tenuta ad iscriversi in funzione della tipologia di rifiuti prodotti, se trattasi di rifiuti pericolosi, qualunque sia il numero di dipendenti, ovvero se trattasi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di "fine ciclo" (fanghi di depurazione, filtri di abbattimento fumi etc. ex art. 184, c. 3, lett. G, D.lgs. n. 152/2006), con numero di dipendenti superiori a undici.

SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto del Ministero della Salute 26 marzo 2010

Integrazione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (G.U. 4 maggio 2010, n. 102)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 gennaio 2010

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2010, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. (G.U. 3 maggio 2010, n. 101)

Circolazione di veicoli e cisterne costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 - Disposizioni dei due provvedimenti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (1) chiarisce il contenuto del Decreto Ministeriale (2) che ha autorizzato, a determinate condizioni, la circolazione di veicoli e cisterne costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

Il Decreto ministeriale(2), in attuazione del D.L.vo di recepimento della Direttiva 2008/68/CE, disciplina la circolazione nel traffico nazionale delle cisterne per il trasporto di merci pericolose costruite anteriormente al 1° gennaio 1997, a condizione che le stesse garantiscano adeguati livelli di sicurezza.

La circolare, nel fornire una definizione dei veicoli, veicoli-cisterne, rimorchi e semirimorchi-cisterne nonché delle cisterne, chiarisce il campo di applicazione della deroga alla circolazione nazionale, a seconda delle varie fattispecie.

In dettaglio, il provvedimento precisa:

- gli autoveicoli cisterna costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, non conformi alla Direttiva 2008/68/CE, ammessi al trasporto anche delle materie distinte con il numero ONU 1202 e 1965, possono continuare a trasportare tali prodotti per non oltre 25 anni dalla data della prima immatricolazione;
- i rimorchi-cisterna e semirimorchi-cisterna che si trovano nelle stesse condizioni degli autoveicoli cisterna, ammessi al trasporto delle merci ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256 e 3257 possono continuare a trasportare esclusivamente tali merci, per non oltre 25 anni dalla data della prima immatricolazione;



- gli autoveicoli cisterna costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997, non conformi alla Direttiva 2008/68/CE che non possono trasportare le materie ONU 1202 e 1965, possono continuare a circolare per non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M.18 febbraio 2008 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione;
- i rimorchi-cisterna e semirimorchi-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 1997, non conformi alla richiamata direttiva e che non possono trasportare materie ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256 e 3257 possono continuare a circolare per non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M.18 febbraio 2008 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione;
- le rimanenti tipologie di veicoli (trattori stradali, veicoli portacontainercisterna, ecc) costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alla Direttiva possono essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose per non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M.18 febbraio 2008 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione.
- le cisterne costruite anteriormente al 1°gennaio 1997, non conformi alla richiamata Direttiva, che tra le materie ammesse al trasporto comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256,3257 o materie della classe 2, possono continuare ad essere utilizzate esclusivamente per il trasporto di tali materie, per non oltre 25 anni dalla data di prima immissione in servizio;
- le cisterne costruite anteriormente al 1°gennaio 1997, non conformi alla richiamata Direttiva, che tra le materie ammesse al trasporto non comprendono anche quelle distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 o materie della classe 2, possono continuare ad essere utilizzate per il trasporto di merci pericolose per non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 febbraio 2010 e comunque non oltre il venticinquesimo anno dalla data della loro prima immatricolazione.

I veicoli ammessi alla circolazione nazionale ai sensi del richiamato Decreto ministeriale debbono riportare sulla carta di circolazione la seguente annotazione: **"Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al ___ ai sensi del comma ___ articolo ___ del D.M. 18 febbraio 2010"**.

Le carte di circolazione saranno aggiornate a cura degli uffici provinciali DTT con le consuete modalità e tariffe, e dovranno darne comunicazione all'archivio nazionale al massimo entro un anno dall'ultima revisione.